

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa circa le modalità operative da seguire nel caso in cui la domanda bonus 600 euro sia stata respinta.

Con messaggio 2263 del 1° giugno 2020 l'INPS fa il punto sulle famigerate istanze indennità Covid-19, fornendo una serie di indicazioni in merito alla sorte delle pratiche respinte o ad oggi non ancora accolte.

Primariamente l'Istituto ricorda che l'esito della domanda è sempre consultabile nella sezione del sito dedicata alle indennità, alla voce "Esiti". In tale sezione, il richiedente dotato di PIN, o il Patronato, potranno anche verificare le **motivazioni di un eventuale respingimento**, o interloquire con l'INPS fornendo gli ulteriori documenti richiesti laddove la domanda risulti "con preavviso di reiezione", ovvero avviata sulla strada del respingimento salvo che non venga fornita la documentazione richiesta, il tutto, attenzione, **entro 20 giorni dal 1° giugno o dalla successiva data di preavviso di reiezione**.

Domande respinte

Le **domande respinte** sono quelle per le quali, a parere dell'INPS, sulla base delle informazioni contenute nei propri archivi, non è possibile procedere ad un accoglimento per comprovate circostanze, che normalmente rientrano in uno degli otto "casi tipo" sotto elencati:

1. titolarità di un trattamento pensionistico diretto al mese di marzo 2020;
2. percezione del Reddito/Pensione di Cittadinanza nel mese di marzo 2020;
3. titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, ove non consentito;
4. assenza dell'iscrizione alle gestioni Autonome, ove richiesta (art. 28);
5. assenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per i lavoratori dello spettacolo (art. 38);
6. assenza del requisito della qualifica di stagionale e/o dell'appartenenza ai settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
7. assenza del requisito di cessazione involontaria per lavoratore stagionale del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
8. assenza del requisito delle 50 giornate di attività di lavoro nell'anno 2019 per gli operai agricoli a tempo determinato (art. 30).

Laddove la domanda sia respinta, **non è ammesso il ricorso amministrativo**; eventuali contestazioni, quindi, dovranno transitare dalla **ben più complessa strada del ricorso di natura giudiziaria**.

Tuttavia, precisa l'Istituto, la struttura territoriale competente può sempre effettuare in autotutela un riesame amministrativo, nel caso si renda evidente un errore/disallineamento nelle banche dati stesse. **Quest'ultima strada, quindi, è certamente quella da intraprendere nel caso in cui vi sia un palese errore nell'evasione della pratica da parte dell'Istituto**.

Se la domanda è stata respinta **senza supplemento di istruttoria**, è quindi possibile tentare un'autotutela (prima di addivenire al ricorso di natura giudiziaria), producendo tutta la documentazione utile al riesame della pratica via mail, alla casella di posta dedicata istituita per ogni Struttura territoriale INPS, denominata **riesamebonus600.nomesede@inps.it** (dove "nomesede" deve essere sostituito con la sede di competenza), il tutto **entro 20 giorni dal 1° giugno 2020**.

Iscritti alla Gestione Separata

È bene sottolineare che in allegato al messaggio INPS vi sono una serie di interessanti chiarimenti, che potranno meglio circoscrivere i casi nei quali è opportuno presentare

ricorso o tentare il riesame, distinguendoli dai casi nei quali l'indennità non verrà comunque riconosciuta.

In particolar modo vengono approfonditi gli aspetti connessi all'indennità Covid-19 per gli iscritti alla Gestione Separata, i lavoratori stagionali e i lavoratori dello spettacolo.

È importante evidenziare sin da subito che per quanto riguarda la Gestione Separata viene detto che sono escluse tutte le figure che, pur obbligate alla contribuzione della Gestione separata, non rientrano nel novero dei soggetti beneficiari, identificati come i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è prevista l'iscrizione alla Gestione separata identificati:

- nel modello UniLav con il codice B.01.00 e B.03.00 - collaborazione coordinata e continuativa;
- nei flussi Uniemens: con il "tipo rapporto 18" - collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal d.Lgs n. 81/2015; con il "tipo rapporto 6" - collaborazioni coordinate e continuative previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Per tale ragione, precisa l'INPS, non possono beneficiare dei "600 euro Gestione separata" i titolari di cariche sociali (amministratore, sindaco o revisore di società), e nemmeno associati in partecipazione, i lavoratori autonomi occasionali ed i venditori porti a porta.

Per questi ultimi due, semmai, entrano in gioco le disposizioni fissate dal D.L. Rilancio, articolo 84 D.L. 34/2020, comma 8, ma con riferimento ai mesi di **aprile e maggio**.

Preavviso di reiezione

Tornando allo stato avanzamento delle istanze, particolare attenzione deve essere inoltre posta a quelle per le quali l'esito riporta l'indicazione **preavviso di reiezione**. In questo caso, infatti, **entro 20 giorni** dal messaggio INPS (o dalla successiva data di preavviso di reiezione), occorre instaurare un "colloquio" con l'INPS al fine di ottenere l'accoglimento della domanda, verificando caso per caso quale ulteriore documentazione a supporto debba essere presentata come da richiesta dell'INPS

stessa, presente nella sezione "Esiti". **Decorsi 20 giorni** senza che ci si attivi, l'istanza viene respinta definitivamente.

Per concludere questa prima visione d'insieme, si segnala che l'Istituto dichiara di aver avviato una **revisione d'ufficio** sulle istanze inizialmente respinte in quanto il soggetto richiedente risultava titolare di **pensione di invalidità** (e quindi pensione diretta, causa ostativa secondo il D.L. 18/2020). Posto che l'incompatibilità dell'indennità Covid-19 con la pensione di invalidità è venuta meno a seguito della previsione dell'articolo 75 del D.L. Rilancio n. 34/2020, le pratiche inizialmente respinte **solo** a causa di tale motivazione dovrebbero essere accolte automaticamente, così come automaticamente dovrebbero trovare accoglimento quelle che sono state "congelate" poiché inserite dichiarando un titolo inesatto, titolo che l'Istituto dichiara sarà corretto automaticamente. Pertanto, se per esempio un soggetto iscritto Ago (art/comm) ed iscritto anche GS in quanto amministratore della società, avesse presentato erroneamente istanza ai sensi dell'articolo 27 del Cura Italia (GS), tale istanza dovrebbe venire automaticamente rivista d'ufficio, imputata all'articolo 28 del Cura Italia, ed evasa.

Tutti i dettagli nel testo integrale del messaggio consultabile al link:

<https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202263%20del%2001-06-2020.pdf>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

TBG STUDIO